

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO

Verbale di assemblea straordinaria n°1/2025

Nella data di lunedì 24/03/2025 alle ore 20.00;

presso la sede legale dell'associazione;

via ALESSANDRO BALDRACCANI 19 FORLÌ (FC).

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Forlì

Registrato a Forlì il

15/04/2025

334

SEMI TU

€ 200,00

DUECENTO 11/00

esente bollo



si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione Culturale Metropolis, in prima convocazione, come previsto e regolamentato dallo statuto, come da convocazione inviata agli associati, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) modifica dello statuto associativo;
- 2) integrazione del numero minimo dei soci previsto dalla normativa;
- 3) varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente Marco Colonna, che propone come segretaria verbalizzante la Sig.ra Cosetta Gardini che accetta.

Il presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto per la validità dell'assemblea straordinaria di prima convocazione.

Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente dichiara aperta la seduta.

1) Modifica dello statuto associativo.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il presidente, il quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto, spiegando la necessità di diventare Ente del Terzo settore con il conseguente adeguamento dello statuto al D.lgs 117/17. Nello specifico l'associazione intende qualificarsi nella categoria di ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE comunemente abbreviata in APS. Segue la lettura integrale del nuovo statuto proposto a cui segue un breve dibattito.

2) Integrazione del numero minimo dei soci previsto dalla normativa;

In merito al punto 2 dell'ordine del giorno, il presidente, informa i presenti che ai fini dell'adeguamento alla normativa vigente D. lgs. 117/2017, l'associazione ha provveduto ad integrare

il numero dei soci, portandolo da 3 ad un numero pari o superiore a 7 soci persone fisiche, come richiesto per l'iscrizione nella sezione di associazione di promozione sociale (APS). Tale integrazione è avvenuta nel rispetto dello statuto associativo ed i nuovi soci sono stati regolarmente iscritti nel libro soci.

Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

L'assemblea all'unanimità, delibera relativamente al primo punto di approvare il nuovo statuto associativo posto in Allegato A al presente verbale.

Si conferisce incarico al presidente di fare richiesta di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) nella sezione corrispondente alla categoria di Ets individuata. Si autorizza il presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del Runts per adeguare lo statuto al dlgs 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione.

3) Varie ed eventuali.

Non essendovi particolari questioni relative al punto 3, il presidente ritiene esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 22:00 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente al segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee dell'associazione.

Segretario

Letta Gardini

Presidente

Mario Caneve

STATUTO
“METROPOLIS A.P.S.”

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.lg. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: **“METROPOLIS A.P.S.”** (di seguito, in questo statuto, più brevemente indicata come “Associazione”), con sede in Forlì (FC) operante senza fini di lucro.

L'eventuale modifica della sede legale nel medesimo Comune non comporta modifica dello statuto e può essere assunta delibera dell'Organo di amministrazione.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Carattere, scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale, prevalentemente a favore degli associati e di terzi. Tali attività di interesse generale sono ricomprese nell'Art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., alle lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

f) Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio. Il patrimonio culturale si compone di beni culturali e beni paesaggistici. I beni culturali sono *“le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”* mentre sono beni paesaggistici *“gli immobili e le aree costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge”* (decreto legislativo 42/2004 art. 2);

k) Attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale [...];

L'associazione ha come obiettivo la promozione, la tutela e la diffusione dell'arte e della cultura, con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale (teatro, musica, letteratura, ambiente, paesaggio).

Opera a livello locale, nazionale ed internazionale attraverso diverse attività, tra cui: organizzazione di eventi culturali, mostre, fiere, mercati, laboratori, workshop, convegni, concorsi e incontri per

favorire la diffusione dell'arte e della cultura; attività formative e didattiche, corsi, seminari e lezioni per approfondire tematiche culturali. Attività radiofonica e produzione multimediale, creazione di contenuti originali come e-book, podcast e blog per diffondere la cultura.

L'associazione si occupa di promuovere attività artistiche e ricreative per incoraggiare la partecipazione dei soci e della comunità; predispone collaborazioni con enti pubblici, privati e di volontariato, per sviluppare progetti culturali e sostenere iniziative locali, o scambi culturali internazionali, per favorire la conoscenza tra diverse realtà artistiche.

Si può inoltre occupare della gestione di spazi e strutture generiche, teatri, scuole di musica, laboratori di scrittura e sale per eventi.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

L'Associazione per meglio raggiungere i suoi scopi può affiliarsi con decisione dell'Assemblea dei soci, ad altri enti a carattere regionale, nazionale o internazionale nel rispetto della propria autonomia e delle leggi vigenti in Italia.

L'associazione è apolitica, apartitica e laica, promuove la pace, la convivenza e la crescita culturale, sociale e civile. Si propone come spazio di aggregazione per la comunità, offrendo opportunità educative e ricreative; mira a creare un ambiente di condivisione e crescita culturale attraverso eventi, formazione e collaborazioni, ponendosi come punto di riferimento per lo sviluppo artistico e sociale della comunità.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 3 – Requisiti dei Soci

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di tutti i diritti e doveri.

Il numero degli aderenti è illimitato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 4 – Ammissione, esclusione e diritti dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dall'Organo di Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta entro 30 giorni. L'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata entro 30 giorni.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso da comunicarsi almeno 60 giorni prima dello scadere di validità della tessera;
- per morosità nel pagamento delle quote sociali secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'Organo di Amministrazione.
- per esclusione: per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'Organo di Amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dai loro esercenti la responsabilità genitoriale;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia facendo domanda per iscritto indirizzata all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà rispondere entro 30 giorni.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 5 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 6 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di Amministrazione.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, o eventuale altro luogo deciso preventivamente entro i confini del Comune di Forlì (FC), ed è anche ammessa la convocazione e partecipazione

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 7 – L'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è formato da minimo 3 membri. I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo di Amministrazione esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di Amministrazione decada dall'incarico, l'Organo di Amministrazione provvede alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo entro 15 giorni.

L'Organo di Amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- individua le attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;
- delibera sull'importo della quota associativa annuale;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo Amministrativo è convocato dal Presidente mediante comunicazione telefonica, via sms, posta elettronica, senza preavviso minimo di giorni.

L'Organo di Amministrazione si riunisce sempre in un'unica convocazione e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando la maggioranza dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui l'Organo di Amministrazione non fosse convocato, la riunione è comunque valida e atta a deliberare quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 8 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni di ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'Organo di Amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni l'Organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

Art. 9 – Entrate e Patrimonio dell'associazione

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 10 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale competente in base al luogo in cui ha sede l'Associazione.

Art. 11 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto. L'Assemblea delibera su tutte le modalità della liquidazione e, secondo legge, sulla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

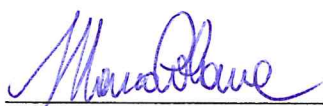
Art. 12 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

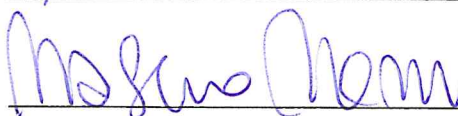
Letto, firmato e sottoscritto.

Forlì, 24 marzo 2025

Sig. Colonna Marco



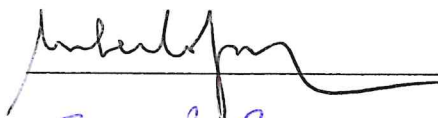
Sig. Monti Massimo



Sig.ra Gardini Cosetta



Sig. Pasqui Umberto



Sig. La Piano Mario



Sig. Ghetti Piero

Piero Ghetti

Sig. Idilio Galeotti

Idilio Galeotti

Sig. Barbara Riva

Barbara Riva

[Large diagonal signature]